

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il primo numero indica la pagina dell'articolo; il secondo la pagina della relazione in cui è trattato.

Premessa			30
Art. 1	Oggetto	3	35
Tit. I	TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE		
2	Distinzione per durata	4	--
3	Occupazione di marciapiedi	4	36
4	Occupazione per passi carrabili	4	36
5	Occupazioni d'urgenza	5	37
Tit. II	ATTO CONCESSORIO		
6	Obbligatorietà	6	37
7	Contenuto	6	37
8	Istanza	7	38
9	Rilascio	8	38
10	Revoca	9	39
11	Revoca per inadempienze	11	40
12	Rinuncia	11	--
13	Subingresso	12	40
Tit. III	CANONE		
14	Obbligatorietà	13	41
15	Classificazione di vie e spazi pubblici	13	41
16	Altri elementi incidenti sulla tariffa	14	41
17	Determinazione	14	41
18	Tariffe	15	41
19	Modificazione delle tariffe	15	41
20	Canone per le occupazioni in atto dei pp.ss.	16	44
21	Occupazioni nuove per l'erogazione dei pp.ss.	17	44
22	Trasferimento	17	--
23	Superficie dei passi carrabili	17	46
24	Passo carrabile virtuale	18	46
25	Impianti automatici di distribuzione	19	--

26	Aree destinate a parcheggio	19	46
27	Occupazioni abusive	20	--
28	Esenzione dal canone	20	47
29	Assorbimento di altri canoni	22	48
30	Modalità e termini di pagamento	22	--
Tit. IV	SANZIONI		
31	Occupazioni abusive	23	48
32	Rimozioni d'ufficio	24	50
Tit. V	MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE		
33	Adempimenti del funzionario responsabile	25	50
34	Adempimenti del concessionario	26	50
35	Norma transitoria	26	--
36	Norma finale	27	--
Allegato B		28	
Aspetti fiscali			52
Esempi di applicazione della tariffa			55

Divieto di riproduzione con qualsiasi mezzo

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art. 6 Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 7 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

- termine d'inizio dell'occupazione;
- termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 8

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;

- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Art. 9 Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Servizio

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o Responsabile) del Servizio entro giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 10 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo precedente, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 11

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 12

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 13
Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO III CANONE

Art. 14 Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.

3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 15 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

- | | |
|---------------|---|
| I categoria | capoluogo |
| II categoria | zona limitrofa al capoluogo |
| III categoria | sobborghi e zone periferiche ubicati a distanza non superiore a metri 2.000 dal limite del centro abitato del capoluogo |
| IV categoria | residue zone del territorio comunale. |

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

Art. 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 17

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di L. 20.000, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

Art. 18 Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale L. 34.000 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera L. 2.000 per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

Art. 19 Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 20

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.250, con il minimo di L. 1.000.000.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del Servizio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 21

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 22

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 23

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte

dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 24

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del per cento.

Art. 25

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 26

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in

funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 27

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 28

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione

gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

m. le occupazioni con seggiovie e funivie;

Art. 29

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 30

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 31

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.

2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualore il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 32
Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 33

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 34

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 35

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio
anche mediante fax.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Art. 36
Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.

Allegato **B****COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)

a - Capoluogo	1,00
b - Zona limitrofa al capoluogo	0,90
c - Sobborghi e zone periferiche ubicati a distanza non superiore a metri 2.000 dal limite del centro abitato del capoluogo	0,80
d - Residue zone del territorio comunale	0,50

2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco)	1,50
c - Mercati e fiere attrezzati	1,00
d - Mercati e fiere non attrezzati	0,80
e - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili	0,50
e - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
f - Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
g - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) **Natura** dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d - Edilizia	0,60
e - Distributori di carburanti	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Altri usi	1,00

RELAZIONE

Premessa

La presente relazione ha lo scopo di:

- rendere noti i motivi che ci hanno portati alle scelte che proponiamo nello schema di regolamento;
- consentire agli enti che condividessero le nostre scelte di disporre di una motivazione già formulata che - e su questo richiamiamo l'attenzione - deve comunque accompagnare, nelle premesse della delibera o con relazione a parte, l'adozione del regolamento, così da consentire anche al Comitato di controllo di disporre di tali elementi.

Come è noto, a seguito della cessazione al 31.12. 1998 dell'applicazione della Tosap i Comuni sono facoltizzati, dall'art. 63 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, a introdurre un canone per l'occupazione, permanente o temporanea che sia, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio, patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Quindi, non vi è alcun obbligo per il Comune di rendere onerose le concessioni predette.

Resta il fatto che gli enti dovranno necessariamente considerare la diminuzione di introiti che si verificherebbe qualora volessero optare per il rilascio non oneroso delle concessioni predette. In relazione a ciò, è verosimile che la gran parte degli enti sceglieranno l'introduzione del canone confortati

dal fatto che dal 1° gennaio 1999 sono abrogate tutte le norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507: sparisce dal nostro ordinamento la Tosap - quale entrata tributaria con le fattispecie imponibili prefigurate, le tariffe preordinate, sia pure entro ambiti diversificati, i soggetti passivi precisati ecc. ecc. - e la disciplina dell'eventuale onerosità delle concessioni di cui trattasi rientra pienamente nell'autonomia dell'ente locale.

Nasce così l'eventualità di una nuova entrata patrimoniale sulla cui disciplina l'ente ha ampia discrezionalità di atteggiarsi anche nella individuazione delle concessioni da sottoporre a regime oneroso. Infatti, il richiamo all'art. 52 contenuto nell'art. 63 sopra citato deve essere limitato, così risulta esplicitamente dalla norma, alla individuazione dell'atto amministrativo necessario a introdurre l'eventuale onerosità delle concessioni, vale a dire il **regolamento** che, in virtù, appunto, delle novità introdotte dall'art. 52, è lo strumento tipico dell'ente locale per la disciplina delle proprie entrate patrimoniali (oltre che di quelle tributarie che qui non interessano). Sarebbe quindi erroneo ritenere che il richiamo predetto comporti limitazione della autonomia comunale nei confronti delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi in quanto essi sono tipici dell'imposizione tributaria e derivano dalla riserva relativa di legge che governa il settore per l'art. 23 della Costituzione.

Per quanto riguarda "il rispetto delle esigenze di esemplificazione degli adempimenti dei contribuenti", - nell'art. 52 manifestamente riferito alle entrate tributarie -, non ci si può nascondere che l'esigenza di esemplificazione vale per tutti rapporti tra il cittadino e l'ente e quindi dovrà essere tenuta presente anche nella predisposizione di un regolamento che disciplini un'entrata patrimoniale.

Fermo restando che al regolamento di cui trattasi sono da applicare le norme contenute nel secondo comma dello stesso art. 52 per quanto riguarda il termine di adozione (non oltre quello di approvazione del bilancio di previsione) e l'entrata in vigore (che non può aversi prima del primo gennaio dell'anno successivo), è da confermare che non è previsto l'invio al Ministero delle finanze dei regolamenti disciplinanti le entrate patrimoniali, stante la chiarezza della norma contenuta nella seconda parte del 2° comma che si riferisce puntualmente ed esclusivamente ai "regolamenti sulle entrate tributarie". Su questo punto non saremmo ritornati se sulla stampa specializzata non fossero apparse indicazioni diverse (vedi l'articolo "Tosap addio, arrivano le tariffe" di Ezio Maria Pisapia contenuto nel n. 3 di questo anno del settimanale "Guida agli enti locali").

Occorre altresì contrastare le valutazioni di semplicistica faciloneria sulla redazione del nuovo regolamento per le concessioni onerose, apparse sulla stampa tecnica e tese ad accreditare la tesi che, in definitiva, non si tratterebbe altro che di copiare quanto già previsto nel capo II del D.Lgs. 507/93, con qualche lustrino di circostanza.

Questa valutazione non corrisponde alla realtà dei fatti, sia perché il comune deve avere la percezione dell'ampio potere acquisito in materia - e, quindi, l'imposizione dell'onerosità alle concessioni di cui trattasi non deve essere vista esclusivamente come operazione finanziaria (di compensazione delle entrate tributarie mancanti per l'abrogazione della Tosap) ma come un'operazione politico-finanziaria, - sia perché l'applicazione della onerosità comporta la predisposizione di un tariffa che non può seguire l'enunciazione per fattispecie impositive contenute nel ricordato Decreto 507. Infatti, per la norma contenuta nella lett. c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, la

determinazione della tariffa deve essere influenzata non soltanto dalla classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, come era in costanza della Tosap, ma anche dal valore economico della disponibilità dell'area, dal sacrificio imposto alla collettività, dalle specifiche attività esercitate dai titolari della concessione e dalle modalità dell'occupazione. La dimostrazione di aver tenuto presente questi elementi nella determinazione della tariffa diventa così un elemento della sua legittimità.

E' intuitivo, peraltro, che ciascuno degli elementi sopra ricordati si prestano, per loro natura, ad interne articolazioni di valenza e che, pertanto, la tariffa non può che essere la risultanza delle combinazioni appropriate di queste articolazioni al caso specifico. Ma, con le quattro variabili di cui sopra (che poi divengono cinque in relazione alla classificazione di importanza delle strade e delle piazze), si avrebbe, volendo seguire la tipologia rappresentativa del D.Lgs. 507, che per ogni astratta fattispecie concessionale, occorrerebbe rappresentare un numero molto elevato di tariffe a copertura della panoramica combinatoria degli elementi di cui sopra. Basta questo per comprendere che non è possibile seguire l'impostazione del D.Lgs. 507/93. Il discorso sarà ripreso successivamente quando illustreremo la nostra proposta per la determinazione del canone.

Per quanto riguarda lo schema di regolamento da noi predisposto, occorre aggiungere che, ovviamente, esso non sconta alcuna valutazione politica di non onerosità se non per quanto riguarda quelle che ci sembrano discendere da riconosciuto anacronismo. Ci riferiamo alle occupazioni per

mezzo di tende e delle funivie o teleferiche, che noi abbiamo espressamente proposto a concessione non onerosa, liberi gli Enti, in sede di stesura definitiva del regolamento, di capovolgere questa nostra valutazione rendendole onerose. Oltre a questo non ci siamo spinti e abbiamo, per esempio, considerato onerose le concessioni per i passi carrabili che, invece, alcuni comuni, avvalendosi delle ultime disposizioni, potrebbero avere esonerato dal pagamento della Tosap. Volendo mantenere tale impostazione, il regolamento andrebbe rettificato nelle indicazioni specifiche che successivamente commenteremo.

L'impostazione di cui sopra ci è sembrata inevitabile in quanto gli enti, nell'esercitare la valutazione politica circa la panoramica dell'onerosità da prevedere, debbono necessariamente procedere alla previsione del gettito che con le scelte ipotizzate il nuovo regolamento potrebbe dare in confronto a quello in precedenza fornito dalla Tosap e così introdurre l'elemento di valenza finanziaria che ha la sua importanza.

E' a questo fine che, fra l'altro, nello schema di regolamento che abbiamo predisposto, abbiamo volutamente tenuto presente, per la tariffa base proposta ed il calcolo del canone, enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti appartenenti all'ex classe quinta della Tosap. Con ciò abbiamo reso omogeneo il gettito calcolabile in via presuntiva per il 1999 a seguito dell'applicazione del nuovo schema di regolamento, con il gettito prodotto nel '98 dalla Tosap per coloro che avessero a suo tempo scelto, per la redazione del regolamento di applicazione della Tosap, lo schema di regolamento da noi predisposto in occasione del corso di aggiornamento del 18 aprile 1994 sull'art. 40 del D.Lgs. 507/93.

Passiamo ora a considerare l'articolato proposto.

Abbiamo preferito titolare il regolamento alla "concessione di spazi e aree pubbliche" perché l'applicazione del canone è, come abbiamo visto, un'opzione che, anche se non utilizzata, non annulla la necessità del regolamento il quale, giuste le indicazioni contenute nella lett. a) del 2° comma del già ricordato art. 63, deve comunque prevedere le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione. Per questo ci è apparso improprio titolare il regolamento all'applicazione del canone.

Art. 1 "Oggetto"

Consegue da quanto precede che l'oggetto principale del regolamento è la disciplina dell'occupazione (che noi chiamiamo onerosa perché il nostro regolamento prevede il canone) permanente o temporanea di strade, aree ecc. ecc.

Il 3° comma esclude dal regime concessorio oltre che l'occupazione degli spazi pubblici eseguiti con balconi, verande e altri infissi di carattere stabile anche le tende o simili, fisse e retrattili, nonché quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone. E questo per le motivazioni indicati in premessa.

La disposizione contenuta nel 4° comma riflette la norma contenuta nell'ultimo periodo del comma 1° dell'art. 63 del D.Lgs. 446 la quale, fra l'altro, ripete quanto disposto all'art. 2 (e non 1 come indicato nell'art 63), comma 7 del Codice della strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285) il quale prevede che "le strade urbane di cui al comma 2 lett. D, E, F sono sempre comunali

quando siano situate all'interno di centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti" (la lett. D sta per "strada urbana di scorrimento", la lett. E sta per "strada urbana di quartiere" e la lett. F sta per "strada locale").

Art. 3 "Occupazione di marciapiedi"

Si tratta di una norma di salvaguardia per le zone da lasciar libere alla circolazione dei pedoni sui marciapiedi quando questi siano occupati in via permanente. L'ampiezza della salvaguardia (indicata nello schema non meno di un metro e mezzo), ovviamente, può essere aumentata o diminuita a seconda delle caratteristiche delle strutture predisposte alla circolazione pedonale nell'abitato del singolo Comune.

Art. 4 "Occupazione spazi carrabili"

Con questo articolo consideriamo oggetto di concessione anche l'occupazione dei passi carrabili che è cosa ben diversa dalla problematica relativa alla onerosità o meno della concessione. Pertanto quest'articolo va mantenuto anche nei casi in cui la concessione per l'occupazione di passi carrabili non sia gravata da canoni mentre l'eventuale esonero dal canone dovrebbe far parte della elencazione contenuta nell'art. 28 del nostro schema. Come si nota, la definizione dei passi carrabili riproduce quella corrente.

Art.5 "Occupazione d'urgenza"

La norma intende fronteggiare le situazioni atipiche derivanti da occupazioni d'urgenza giustificabili.

Art. 6 "Obbligatorietà"

Pone il principio della obbligatorietà dell'atto concessionale previo per ogni occupazione ad eccezione di quella d'urgenza o in aree destinate a mercato non attrezzati ovvero a fiera. Per queste, il 2° comma prevede che la concessione è da ritenersi rilasciata in uno con la quietanza del canone pagato.

Le ragioni di tale normativa facilitatoria sono ben note agli operatori, trattandosi di occupazioni temporanee che, per le loro caratteristiche, non consentono l'espletamento della procedura preventiva di rilascio dell'atto abilitativo. Per questo la norma pone in evidenza che l'eccezione ha riguardo a mercati e fiere non attrezzati in quanto per quelle attrezzate, di cui il 3° comma dà la definizione, non vi è motivo per non pretendere l'acquisizione preventiva della concessione.

Art. 7 "Contenuto"

La norma proposta descrive il contenuto essenziale dell'atto concessionale. Dell'elencazione esposta nel comma 1 dell'articolo, meritano qualche considerazione i riferimenti relativi alle "modalità dell'occupazione" e alla "indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione". Questi componenti sono importanti in quanto caratterizzano la singola concessione

stante che, per legge, l'individuazione del canone non può fare a meno di tenere presente sia le modalità di occupazione che l'attività esercitata.

Qualora il comune abbia scelto il regime di concessione oneroso, nella singola concessione dovrà essere indicato l'ammontare del canone sulla cui determinazione ci intratterremo successivamente. Qui basta aggiungere che, nel caso in cui all'occupazione concessa conseguano oneri di manutenzione a carico dell'ente, è necessario evidenziare la quota di maggiorazione del canone destinata al rimborso dei predetti oneri così come consente la norma primaria contenuta nel 3° comma dell'art. 63.

Art. 8 "Istanza"

Sono elencati i contenuti dell'istanza che l'interessato deve produrre per ottenere la concessione. Anche in questa sede è necessario, per le considerazioni già svolte, che l'istante precisi il tipo dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione e le modalità della stessa e che dimostri di avere la consapevolezza - che si intende favorire con la prescrizione contenuta alla lett. g) - che eventuali modifiche delle modalità e dell'attività predette comporteranno la riconsiderazione della concessione e del relativo canone.

Art. 9 "Rilascio"

Le norme proposte disciplinano la procedura di rilascio o di negazione della concessione prevedendo dei termini precisi (che noi abbiamo lasciato in bianco perché ogni ente li indichi secondo la propria organizzazione) al fine di rendere snello il rapporto con il cittadino. Questo si ottiene prevedendo (3°

comma) che trascorso inutilmente il termine previsto per l'istruttoria, l'istanza riferita all'occupazione permanente è da intendersi respinta mentre, se l'istanza di concessione è relativa all'occupazione temporanea è da ritenersi accolta qualora il motivato provvedimento negativo non sia comunicato all'interessato prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza stessa per l'inizio dell'occupazione. (4 comma).

Il 5° comma tende invece ad accorpare l'istruttoria dell'istanza relativa all'occupazione a quella finalizzata al rilascio dell'atto abilitativo, eventualmente richiesto per la costruzione o l'istallazione fissa di manufatti strumentali all'occupazione stessa.

Art. 10 "Revoca"

Fra le ipotesi di revoca indicate è di rilievo quella che riguarda il caso in cui il concessionario non abbia adempiuto all'impegno assunto con la domanda di comunicare all'Ente le modifiche che intende apportare alle modalità dell'occupazione o all'attività per le quali l'occupazione stessa è stata richiesta e concessa.

E' prevista, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto. A tal proposito, giova ricordare che la disciplina regolamentare deve essere assistita da *"sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone ne' superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285"* (lett. g del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97).

La sanzione prevista nell'articolo del regolamento che si commenta è quella minima applicabile. Rimane in facoltà dell'ente, per questo caso di violazioni, di non prevedere nel regolamento l'applicazione della sanzione ma occorre tener presente la rilevanza che assume ai fini del canone la conoscenza delle modifiche apportate alle modalità di occupazione e all'attività a favore della quale le concessioni sono state rilasciate, in quanto influenzano la determinazione del canone.

Art. 11 "Revoca per gravi inadempienze"

Questo articolo riguarda invece il caso di grave o reiterata inadempienza (quindi anche più inadempienze non gravi ma ripetute) alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio diverse da quelle di cui alla lett. a) e b) dell'articolo precedente ed, in più, (vedi comma 2) l'inadempienza relativa al mancato pagamento del canone. I fatti predetti, di per sé, non provocano la revoca in quanto è previsto che essa possa essere comminata soltanto dopo che le inadempienze non siano state eliminate entro il termine indicato dall'obbligatoria diffida o, nel caso di mancato pagamento del canone, non si sia provveduto entro trenta giorni dall'apposito invito del comune.

Art. 13 "Subingressi"

Disciplina il subingresso alla titolarità della concessione (cosiddetta volturazione) limitandolo alle concessioni relative all'occupazione permanente e con la condizione che non mutino, con il subentrante, le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio. In tal caso, il

subingresso si realizza per iniziativa delle parti con l'unico onere dell'obbligo di comunicarlo al comune entro cinque giorni. Il 2° comma prevede la sanzione del 150% del canone annuo, qualora venga omessa la comunicazione predetta o si accerti l'irregolarità della volturazione, e la possibilità di revocare la concessione entro un termine certo.

Art. 14 "Obbligatorietà"

Il Titolo III si occupa del canone iniziando con l'art. 14 che riguarda l'obbligatorietà della sua previsione (sempre che il comune abbia scelto la onerosità delle concessioni di occupazione). Fanno eccezione a tale obbligo le concessioni elencate nel successivo art. 28 come esenti dal canone e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 507/93. Si ritiene infatti che il riscatto a suo tempo avvenuto non possa essere messo in discussione a seguito della mutazione del regime giuridico dell'onere.

A tal proposito, il 2° comma stabilisce la non affrancabilità dei canoni relativi alle concessioni per passi carrabili rilasciate sul nuovo regolamento. Questa indicazione, ovviamente, può essere omessa e in suo luogo prevista la possibilità dell'affrancazione qualora l'ente ritenga di mantenerla anche con il nuovo regime.

Articoli 15, 16, 17, 18 e 19 Tariffa e canone

Gli articoli predetti disciplinano il meccanismo di determinazione del canone sulle premesse alle quali si è accennato in apertura di questa relazione.

Infatti il canone deve essere determinato in base a cinque elementi e cioè:

- importanza delle strade, aeree e spazi pubblici;
- valore economico della disponibilità dell'area;
- sacrificio imposto alla collettività;
- tipo della attività esercitata dal titolare;
- modalità nell'occupazione.

Se si prendesse alla lettera la prescrizione contenuta nella lett. c) del 2° comma dell'art. 63 che prevede nel regolamento *"l'indicazione analitica della tariffa unitaria"* si dovrebbero elencare per ciascuna fattispecie concessionale tutte le combinazioni risultanti dai cinque elementi predetti e quindi venti tariffe alternative.

Noi abbiamo preferito, sulla linea della semplificazione che è un criterio direttivo a cui il regolamento deve dare ossequio, formulare dei parametri per gli elementi sopra considerati opportunamente articolati. La prospettazione dell'articolazione dei singoli parametri, con accanto il peso che si ritiene dare loro (coefficienti), è contenuta nel documento allegato al regolamento sotto la lettera B. I pesi predetti sono destinati ad agire su una tariffa base che è individuata all'art. 18 in lire 34.000 al mq, per l'occupazione permanente, e in lire 2.000 per l'occupazione temporanea. Abbiamo cioè assunto, come già anticipato, quale tariffa base quella minima prevista dal D.Lgs. 507/93 per un comune della classe quinta con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti così come avevamo fatto nella predisposizione dello schema del precedente regolamento comunale richiesto dall'art. 40 dello stesso Decreto.

Tutto ciò è stato voluto per consentire a noi e a chi vorrà utilizzare il nostro schema, (avendo già utilizzato la parte sostanziale del precedente nostro schema), di dar luogo a comparazioni in ordine ai riflessi che sul gettito avranno le decisioni che saranno assunte sia da un punto di vista politico (estensione del canone a tutte le fattispecie occupazionali ovvero restringimento dell'onerosità alle principali occupazioni o fattispecie occupazionali minori di quelle che noi abbiamo previsto) e finanziario (il comune ha bisogno o meno di mantenere il gettito precedente, può diminuirlo o deve aumentarlo?).

Questa impostazione ha consentito a noi di ricavare, per i coefficienti, dei pesi che **consentono un sostanziale mantenimento del gettito complessivo precedente**. Per di più, l'applicazione dei parametri ad essi collegati consente, nell'ipotesi concreta che abbiamo fatto di un comune della ex classe quinta con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti a tariffa minima del decreto legislativo 507/93, di mantenere **inalterato l'onere per due consistenti gruppi di utenti** e cioè i concessionari di mercati non attrezzati e i titolari di passi carrabili; ne diamo dimostrazione in calce perseguendo così anche il fine di dare due esempi di determinazione del canone con il nuovo sistema.

Detto questo, ripetiamo che l'individuazione dei pesi da noi fatta vale soltanto ai fini della concretezza nella comparazione che abbiamo inteso perseguire e, pertanto, ogni comune può atteggiare diversamente sia le articolazioni delle categorie sia i pesi da noi previsti. Per quanto riguarda l'articolazione delle categorie di cui all'allegato B merita un chiarimento quella indicata alla lett. a) della seconda categoria: "strade, vie e piazze di particolare valore economico". Abbiamo, infatti, ritenuto di prevedere questa

articolazione specifica perché ci sembra che possa non esservi collimanza fra le categorie prima "importanza delle aree" e il valore economico delle stesse. In altre parole, è possibile e frequente che, all'interno delle strade, aree e spazi classificati di prima categoria e generalmente comprendenti quelle ricadenti nel capoluogo, siano percepibili differenziazioni di valore economico ed è questa distinzione di maggior valore economico che vogliamo evidenziare nel n. 2, lett. a).

Ovviamente, le strade, vie e piazze, o la parte di esse, di particolare valore economico all'interno di quelle del capoluogo sono da indicare con precisione in apposito elenco da unire all'allegato B. E' ovvio che gli sviluppi di questa osservazione può portare anche all'individuazione di una seconda graduazione e cioè di spazi il cui valore economico sia inferiore a quelli ora considerate ma comunque superiore agli altri pur esistenti nel capoluogo. La possibilità di differenziazione in relazione alla appetibilità economica della aree è naturalmente vasta ed il Comune può avvalersene in aderenza alla situazione di fatto nel suo territorio.

Art. 20 e 21 Occupazioni per servizi a rete

Gli artt. 20 e 21 disciplinano il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle per le occupazioni dalle stesse realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi (si tratta di due canoni distinti se pur di importo uguale: vedasi il n. 4 della lett. f dell'art. 63).

Il contenuto degli articoli proposti è il risultato dell'interpretazione data alla disposizione contenuta alla lett. f) del 2° comma dell'art. 63 con la quale il legislatore ha determinato il canone da applicare forfettariamente "*in sede di prima applicazione*" prevedendo però, nel n. 4 della stessa lettera, la rivalutazione annuale del canone stesso in base agli indici Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente di tali canoni forfettari.

Ci appare inevitabile che la previsione della rivalutazione del canone forfettario di "*prima applicazione*" porti a conferire a questa ultima espressione un significato diverso da quello letterale. In altri termini, quando si parla di prima applicazione si intende ordinariamente riferirsi ad una fase transitoria che cessa con l'"ulteriore" applicazione. Ma con la previsione dell'aggiornamento siamo nel caso di applicazione delle stesse norme in tempi diversi. Per eliminare l'anomalia espressiva del legislatore non resta che considerare l'occupazione per i servizi pubblici a rete distinta concettualmente nei due tempi: l'occupazione esistente all'entrata in vigore del regolamento e le future occupazioni. Su questa base, appare logico e armonico interpretare che la determinazione forfettaria del canone è da riservare alle occupazioni permanenti già realizzate all'1.1.1999 dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi sia con cavi, condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto sia nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi. Soltanto così operando, la rivalutazione annuale del canone prevista nel 4° comma risponde a logica operativa.

Questa sistematica comporta che l'art. 21 del regolamento preveda l'applicazione del canone per le concessioni del tipo predetto rilasciate dopo l'1.1.99 secondo le regole ordinarie tenendo conto che la tabella dei parametri (all. B al regolamento) prevede alla lett. f) del n. 4 "natura dell'attività" il

coefficiente riduttivo del 50% richiesto dal legislatore in via ordinaria per tale tipo di occupazione (prima parte della lett. f, 2° comma dell'art. 53).

Art. 23 e 24 Passi carrabili

Si ripropone, per la individuazione della superficie dei passi carrabili, la metodologia già in atto, mentre l'art. 24 si occupa del passo carrabile virtuale e cioè di quello destinato a concedere il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a raso. Abbiamo lasciato alla discrezionalità dei singoli enti la determinazione della percentuale di riduzione sul canone ordinario prevista nel 2° comma.

Art. 26 "Aree destinate a parcheggio"

Tratta delle aree destinate a parcheggio e disciplina, in definitiva, **l'unico caso di predisposizione di tariffa oraria di occupazione**, in quanto, per tutti gli altri casi di occupazione temporanea, la tariffa minima è quella giornaliera. La diversificazione viene giustificata dalla circostanza che le aree predisposte al parcheggio a limitazione oraria costituiscono un servizio molto appetito dagli utenti che prospettano ovunque una domanda ben superiore all'offerta talché la limitazione oraria tende a moltiplicare tale offerta senza peraltro giungere a soddisfarla pienamente. D'altro canto, la predisposizione di tali aree comporta per il Comune l'utilizzo di una strumentazione costosa e il mantenimento di questa e delle aree predisposte.

Appare quindi necessario prevedere che la tariffa da applicare sia determinata in modo specifico tenendo presente i parametri ed i coefficienti di

cui al documento allegato alla lett. B) (si noti, che per quanto riguarda il "valore economico della disponibilità dell'area", è stato previsto un peso di 3 per le aree di parcheggio limitate ad ore), ma aggiungendo una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata giungendo così ad avere, tra l'altro, la possibilità di esprimere il canone orario in cifre tonde a livello di centinaia, come è indispensabile per l'automatismo della riscossione.

Il 4° comma si occupa dei parcheggi dati in concessione per precisare che il canone richiesto al concessionario non è determinabile esclusivamente sulla base degli elementi contenuti nella lett. b) ma deve tener conto anche del servizio che il concessionario renderà agli utenti (eventuale custodia o meno) e dell'ammontare delle tariffe che il Comune con l'atto concessionario autorizza a praticare.

Art. 28 "Esenzione dal canone"

Riguarda l'esenzione dal canone e comprende le "speciali agevolazioni" richieste dall'art. 63.2, lett. c.

Sono da segnalare, perché potrebbero non essere condivise, le esenzioni previste alla lett. h) (inerenti agli innesti o agli allacci di utenze private all'impianto di erogazione di pubblici servizi), alla lett. i) (occupazione da parte dei taxi) e alla lett. m) relativa all'occupazione con seggiovie e funivie.

Art. 29 "Assorbimento di altri canoni"

Tratta dell'eventuale presenza di altri canoni previsti dalle disposizioni di legge. Come è noto la norma primaria (3° comma, secondo periodo, dell'art. 63 nel D. 446) prevede che *"dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.

Noi riteniamo che il modus operandi previsto dal legislatore sia alquanto complicato in quanto comporta conteggi in detrazione con incisione sull'uniformità di trattamento che può creare anche problemi interni all'ente di natura contabile. Consideriamo quindi che risponda al criterio di semplificazione che deve ispirare ogni valutazione, quello di disporre la sospensione degli altri canoni eventualmente riscossi dal comune per il periodo nel quale viene pagato il canone per l'occupazione delle aree. Se tale prospettazione non fosse condivisa, è agevole sostituire il testo dell'articolo in esame con quello ricavabile dalla legge.

Art. 31 "Occupazioni abusive o irregolari"

Ci si occupa delle sanzioni, argomento questo che abbiamo già sfiorato trattando dell'art. 10. Ora dobbiamo approfondire la nostra valutazione della norma primaria contenuta nella lett. g) del 2° comma dell'art. 63, per quanto riguarda l'altro tipo di sanzione che deriva dall'espressione ivi contenuta: *"ferme restando quelle stabilite dall'art. 20 , commi 4 e 5, del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285"*.

I commi ora ricordati sono del seguente tenore:

"4. *Chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila*"

"5. *La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI*".

Secondo l'interpretazione letterale del disposto legislativo, alle sanzioni amministrative pecuniarie proprie d'importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, si aggiungerebbero quelle ora ricordate qualora si tratti di illecito operato sulle strade comunali. Ma il risultato sarebbe manifestamente iniquo in quanto non è pensabile di punire anche con 235.000 lire di sanzione l'occupazione abusiva di un mq del suolo stradale per un'ora o per un giorno.

Dobbiamo però considerare che la norma sanzionatoria di cui stiamo parlando risale al 1992 anno in cui scarsa era la considerazione data alla pur dichiarata autonomia degli enti locali.

Ora che gli enti locali godono anche di autonomia normativa tributaria (art. 52 del D. 446/97) e nello stesso settore tributario è consentito all'ente locale di disporre la "*riduzione delle sanzioni previste dall'ordinamento primario, in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. l) della legge 23.12.1996 n. 662 in quanto compatibili*" (art. 50 della legge 449/97), la prescrizione contenuta nell'art. 63 alla lett. g) riguardante le sanzioni previste dal codice della strada può essere legittimamente adattata, su

un piano di equità e di ragionevolezza, alle esigenze dell'interesse che si intende tutelare con la sanzione stessa.

Su questa scia, noi abbiamo ritenuto di proporre che la sanzione derivante dal codice della strada si aggiunga alla sanzione pecuniaria determinata nel regolamento soltanto quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata della strada ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli e il soggetto non abbia ottemperato alla diffida di sgombero.

Art. 32 "Rimozione d'ufficio"

Riguarda le rimozioni d'ufficio sulla quale vige già nell'ordinamento, quando l'abuso riguardi le strade, la norma contenuta dall'art. 211 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 alla quale, pertanto, il primo comma si riferisce. Poiché l'art. 211 delinea anche la procedura e il contraddittorio perché legittimamente il prefetto possa irrogare la sanzione, il 2° comma dell'articolo proposto, - che riguarda l'occupazione abusiva di altri spazi e aree pubbliche diverse dalle strade -, si appropria della procedura di cui al richiamato 211 stabilendo però che l'autorità procedente sia il sindaco e non prefetto che in tal caso non avrebbe competenza.

Art. 33 e 34 Modalità organizzative interne

Trattano dell'organizzazione interna del servizio e dell'ipotesi della concessione della gestione del servizio.

Per quanto, infine, riguarda la riscossione coattiva dei canoni non pagati, nessuna norma è prevista in questo regolamento stante che l'argomento è oggetto delle norme contenute nel Tit. II dello schema di regolamento da noi proposto nella giornata di studio dell'8/6/1998 per "L'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie" fra le quali rientrano i corrispettivi per concessione di beni demaniali. Rinviamo pertanto a tali proposte.

Aspetti fiscali

La mutazione intervenuta della qualificazione dell'entrata originata dalla concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, impone di considerare i connessi riflessi fiscali.

Noi abbiamo maturato alcune valutazioni sulle quali, per avere e dare tranquillità di applicazione, abbiamo chiesto l'avviso del Ministero delle Finanze con lettera del 24 agosto 1998 il cui testo riproduciamo di seguito.

""Com'è noto, dal 1° gennaio 1998 l'art. 51 lett. a del D. Lgs. 446/97, ha abolito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed abrogato le disposizioni di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Per contro, l'art. 63 dello stesso D. 446 riconosce ai comuni ed alle province la facoltà di prevedere, con apposito regolamento, l'assoggettamento al pagamento di un canone delle concessioni di occupazione permanente o temporanea di "strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio disponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati".

Nasce così l'interrogativo circa il regime tributario di questa entrata che, per gli Enti che si avvalgono della facoltà istitutiva, muta la sua qualificazione da tributaria a patrimoniale.

A noi sembra che la tipologia dei presupposti della nuova entrata non sia tale da far assumere agli enti la soggettività passiva ai fini iva.

Infatti, l'utilizzazione concessa di beni demaniali o patrimoniali, che dà origine al canone, concretizza (anche quando si tratti di aree destinate a mercati o fiere attrezzate) una modalità di godimento dei beni stessi a

rendere la quale il Comune non può sottrarsi, una volta adottato il regolamento. Non si ha quindi per l'ente attività di impresa né svolgimento di attività commerciale né realizzazione di specifica organizzazione ma soltanto esercizio di attività istituzionale.

Se il canone non è soggetto ad iva occorre considerare la sua imposizione all'imposta di registro. A tal fine, ci si riferisce all'art. 5 della tariffa allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, comprese quelle apportate dall'art. 18 della L. 27.12.1997 n. 449. Il predetto articolo evidenzia che l'imposizione relativa agli atti di "concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative" avviene con l'aliquota del 2%.

Nessun particolare problema sorge per l'applicazione di tale imposta al canone per occupazioni permanenti e temporanee di una certa durata. Occorre infatti considerare che il tipo di occupazione di cui trattasi si presenta frequentemente limitato a giorni e spesso ad ore (parcometri, occupazione da commercianti ambulanti nelle aree destinate a mercato pubblico; da altri, per brevi esigenze anche urgenti e non rinviabili, ecc.) Il canone relativo risulta, salvo per i parcometri, di modestissimo ammontare (normalmente da L. 1.500 a 10.000 il mq/giorno), la riscossione avviene brevi manu e non c'è rilascio preventivo dell'atto concessorio.

Ma proprio per l'assenza dell'atto concessorio non sarebbe applicabile l'imposta di registro in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 131 citato con notevole vantaggio della speditezza del servizio (si ponga mente al problema degli spiccioli che si presenterebbe per ogni occupazione di tal tipo).

In conclusione, il regime tributario applicabile al nuovo canone appare quello dell'imposta di registro sull'atto di concessione con il corollario della non applicazione di tale imposta quando (nei casi descritti) esso venga a mancare.""

I esempio di applicazione della tariffa proposta per occupazione temporanea

Occupazione ricorrente in mercato non attrezzato per giorni 50 con
banco di mq 10

Tosap	Categoria 1	tariffa unitaria	L. 2.000/mq/giorno
Canone		tariffa di base	L. 2.000/mq/giorno

Determinazione Tosap

Riduzione 20% (art. 45.1 - durata superiore a 14 giorni)

Riduzione 50% (art. 45.5 - commercio su aree pubbliche)

Riduzione 50% (art. 45.8 - convenzione con pagamento anticipato)

Tosap 1998

$2.000 \times 0,20 = 1.600 \times 0,50 = 800 \times 0,50 = 400 \times 10 = 4.000 \times 50 = 200.000$

Determinazione canone

Coefficienti: $1a = 1,00$ $2d = 0,80$ $3c = 1,00$ $4b = 0,50$

Riduzione per durata superiore a 1 mese: 0,50 (art. 18.3 dello schema di reg.to)

Tariffa unitaria

$2.000 \times 1 = 2.000 \times 0,8 = 1.600 \times 1 = 1.600 \times 0,5 = 800 \times 0,5 = 400$

Canone applicabile nel 1999

$400 \times 10 \text{ mq} \times 50 \text{ gg.} = 200.000$

Il esempio di applicazione della tariffa proposta per occupazione permanente

Occupazione con passo carrabile di uno spazio di mq. 5 non compreso nell'elenco di cui al n. 2/b dell'elenco allegato B

Tosap	Categoria 1	tariffa unitaria	L. 34.000/mq/anno
Canone		tariffa di base	L. 34.000/mq/anno

Determinazione Tosap

Riduzione 50% (art. 44.3 - passo carrabile non destinato a soggetti portatori di handicap)

Tosap 1998

$$34.000 \times 0,50 = 17.000 \times 5 = 85.000$$

Determinazione canone

Coefficienti: 1a = 1,00 2c = 1,00 3d = 0,50 4g = 1

Tariffa unitaria

$$34.000 \times 1 = 34.000 \times 1 = 34.000 \times 0,5 = 17.000 \times 1 = 17.000$$

Canone applicabile nel 1999

$$17.000 \times 5 \text{ mq} = \text{L. } 85.000$$
